COMUNE DI TUSCANIA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI USO CIVICO DELLA FIDA PASCOLO

ART. 1 –DIRITTO DI FIDA PASCOLO –

1. Il diritto di uso civico di pascolo è consentito a tutti gli utenti come specificato nel comma 2;

2. l'utente è l'allevatore che mantiene il proprio bestiame sul territorio del Comune censuario per tutto l'anno solare;

3. Tale diritto potrà essere esercitato per i capi di bestiame di effettiva proprietà limitatamente all'estensione di terreno pascolivo spettante e che trascorrono l'intero anno solare nel territorio del Comune censuario;

4. I terreni demaniali presso i quali è possibile praticare l'esercizio del pascolo vengono riportati nella planimetria allegata. Annualmente vengono individuate le aree da adibire a fida pascolo sulla base delle zone da escludere ai sensi del successivo art. 2, comma 1, lettere g) e h).

ART. 2 – TERRENI ESCLUSI DAL PASCOLO –

1. L'esercizio del pascolo è vietato:

   A. Su tutte le aree interessate da incendi per almeno 10 anni dall'evento (art. 10 Legge n. 353 del 21.11.2000), salvo ulteriori divieti da parte del Comune o dell'Autorità Forestale;

   B. Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione;

   C. Sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;

   D. Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;

   E. Su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;

   F. Sui pascoli in miglioramento o a riposo per i periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;

   G. Sulle aree boschive nei tre anni successivi all'utilizzazione di fine turno e comunque non prima che i polloni o il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri, per il bestiame ovino, suino e caprino;

   H. Sulle aree boschive nei sei anni successivi all'utilizzazione di fine turno e comunque non prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri per il bestiame bovino ed equino.

2. Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punto d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti comma, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.

3. Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione della fida pascolo.

4. I recinti di sbrancamento, le rimesse ed i fontanili devono essere considerate aree di uso comune, qualunque sia il posto in cui siano ubicate.

ART. 3 – ANIMALI AMMISSIBILI AL PASCOLO –

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

   a) Bovini;
   b) Equini;
   c) Ovini;
   d) Avicoli

2. Hanno la precedenza i capi di bestiame nati nell'azienda dell'imprenditore agricolo;

3. Il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive, tuttavia qualora vi siano superfici idonee, eccezionalmente può essere autorizzato (artt. 108-109 Regolamento Regionale n. 07/2005);

4. In tal caso le capre devono essere avviate senza sosta per le strade stabilite.

ART. 4 – DOMANDA DI FIDA PASCOLO -

1. Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate, al Comune entro e non oltre il 15 dicembre e saranno valide per l'anno successivo;

2. In fase di applicazione il termine di cui al comma precedente viene fissato entro e non oltre il 30.03 di ogni anno;

3. Il richiedente mediante il modello di domanda "Fida Pascolo", debitamente predisposto dall'Ente dovrà:

   A. Dichiarare le proprie generalità;

   B. Dichiarare di trovarsi nella posizione di imprenditore agricolo a titolo professionale con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla A.S.L., o di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2.135 del codice civile, in possesso di P. IVA e/o iscrizione alla C.C.I.A.A.;

   C. Dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età e sistemi di identificazione;

   D. Allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;

   E. Dichiarare la località e/o il comparto richiesto;

   F. Dichiarare di versare il corrispettivo spettante al Comune per la fida dell'anno in corso ai sensi del successivo art. 5, commi 1 e 3, su apposito conto corrente indicato dall'Ente prima di ritirare la licenza di Fida;

   G. Dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo;

5. Qualora vi siano più richiedenti per il pascolo della stessa località e/o il comparto, il responsabile del procedimento procede a suddividere la superficie disponibile in quote uguale tra i vari richiedenti, specificando che la quota minima non può essere inferiore a 2 ha.

6. Nel caso in cui le richieste siano in esubero rispetto alla disponibilità risultante a seguito della suddivisione in quote di cui al comma precedente, costituiscono titoli prioritari:

   A. Essere imprenditore agricolo a titolo professionale con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla A.S.L. o coltivatore diretto in possesso di P.I. e/o iscrizione alla C.C.I.A.A.;

   B. Di condurre un allevamento a ciclo chiuso;

   C. Di non aver usufruito di pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;

   D. Di essere residente nel Comune di Tuscania ovvero qualora l'azienda agricola sia composta per oltre il 50% da terreni ricadenti nel Comune di Tuscania.

7. Qualora la quota assegnata risulti eccedente rispetto al fabbisogno del singolo allevatore, calcolato sulla scorta del numero di animali che si richiede di immettere al pascolo, il responsabile del procedimento provvederà ad assegnare la superficie eccedente al primo escluso dall'assegnazione, ove presente, o, in alternativa provvederà al riparto tra gli altri utenti assegnatari, considerando che la quota minima non potrà essere inferiore a 2 ha.

8. Nel caso in cui il riparto come sopra risultante sia insufficiente per soddisfare tutti gli altri assegnatari, si provvederà ad assegnare le quote con le priorità di cui al comma 6, lettera a) e b), tenendo conto dei capi di bestiame per il quale si richiede l'immissione al pascolo.

9. A tutti gli allevatori di bestiame autorizzati al pascolo, verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta di sorveglianti. La licenza indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa e la zona di pascolo assegnata.

ART. 5 – IMPORTO DI FIDA PASCOLO –

1. Per l'anno 2014 l'importo di Fida Pascolo è fissato

- In € 50,00 a capo bovino adulto/equino
- In € 50,00 a UBA/ovino/caprino/suino/avicolo

2. Detto importo sarà adeguato annualmente dalla Giunta Comunale.

3. Il corrispettivo come sopra stabilito sarà versato dai concessionari nelle casse comunali, da imputare prioritariamente, nel rispetto della L.R. 39/2002 e dell'art. 116, comma 5 del Regolamento Regionale n. 7/2005, in apposito capitolo di bilancio.

ART. 6 – OPERE ACCESSORIE AL PASCOLO –

1. Qualora l'esercizio del pascolo richiede specifiche strutture per il ricovero degli animali o per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o di installazione di strutture trasferibili, gli interessati, all'atto della richiesta della Fida Pascolo, devono inoltrare istanza al Sindaco con allegati l'ubicazione, le caratteristiche delle opere, il periodo di permanenza e l'impegno formale al ripristino dei luoghi allo scadere della fida.

2. L'ufficio Tecnico, valutata la compatibilità delle opere con i fini di salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico comunale, ne autorizza la realizzazione contestualmente al rilascio della licenza di Fida Pascolo.

ART. 7 – PERIODO DI ESERCIZIO DEL PASCOLO –

1. In conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, nonché del Piano di pascoli dell'Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 15.02.2007, l'ingresso sul territorio demaniale può esercitarsi da novembre a giugno, fatta eccezione per gli avicoli che potranno permanere, solo nelle ore diurne, per tutto l'arco dell'anno;

2. Tali termini, in virtù di un andamento stagionale eccezionale, potranno essere modificati dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'Autorità Forestale;

3. Il bestiame, nel rimanente periodo potrà essere allocato in idonee rimesse "mandrioli" nei pressi degli abbeveratoi, così come previsto dal Piano dei Pascoli.

ART. 8 – IMMISSIONE ANIMALI AUTORIZZATI AL PASCOLO –

1. Gli animali possono accedere al Pascolo solo se provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi, da leucosi bovina anzootica e dalla malattia di Creutzfeldt – Jakob (mucca pazza). A tal proposito deve essere presentata apposita certificazione veterinaria.

2. Gli aventi diritto, dopo il rilascio della licenza di Fida Pascolo, devono occupare i terreni concessi, previa comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima al Comando di Polizia Locale, indicando il giorno e l'ora in cui gli animali saranno immessi al pascolo.

ART. 9 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PASCOLO –

1) L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali del Comune di Tuscania dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

A. vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o di un suo coadiuvante familiare o lavoratore dipendente che abbia assolto alla scuola dell'obbligo, recante con se la licenza di fida. Qualora sia accertato dall'Autorità competente, che il titolare del diritto di Fida non sia in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, previdenziale, assicurative, ecc., l'Ente provvede alla revoca della concessione di Fida.

B. Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;

C. Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito

ufficio comunale. L'inosservanza di quanto sopra porterà all'applicazione del contenuto del successivo articolo 12.

D. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;

E. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;

F. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e riesercitare, nel periodo di fida, un'attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;

G. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;

H. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;

I. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie animale, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di motosega;

J. Durante gli spostamenti è vietato far pascolare e tener fermi gli animali lungo le vie campestri e forestali quantunque demaniale, dovendosi il diritto dei fidatari risolvere nel puro passaggio;

K. E' vietato inserire in fida animali forestieri nel Demanio comunale. Quei cittadini che falsamente fidassero sotto il proprio nome animali forestieri, oltre all'espulsione immediata dal Demanio di tutti gli animali detenuti al momento del riscontro (propri e forestieri) pagheranno a titolo di penale il quadruplo della fida stabilita.

L. È vietato l'ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo senza la denuncia preventiva di ingresso, prima delle date fissate o l'uscita dopo la data fissata dal presente regolamento;

M. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

N. Il fidatario dovrà provvedere a propria cura e spesa a ripristinare le strade interne all'area di Fida nel momento in cui le stesse, a causa del transito dei mezzi, risultino danneggiate. Altresì dovrà riparare qualunque danno causato dagli animali di proprietà durante le operazioni di raduno negli appositi recinti, compresi i danni alle recinzioni stesse. I danni di cui sopra dovranno essere riparati nell'arco temporale di 2 giorni.

ART. 10 – DETERMINAZIONE DEL CARICO DI PASCOLO –

1. In base a quanto previsto nel supplemento ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 24.4.1988:

- IL carico massimo ammesso non potrà comunque superare il valore di 1 capo grande (1 UBA = unità bovina adulta) ogni due ettari di superficie forestale concessa a pascolo;

- Per la corretta definizione di UBA si ha:

1	UBA	=	1 bovino adulto
1	UBA	=	1 equino adulto
0,60	UBA	=	1 equino e bovino età compresa 6 mesi 2 anni
1	UBA	=	1 asinino adulto

0,15 UBA = 1 ovino adulto
0,5 UBA = 1 scrofa
0,3 UBA = 1 suino da ingrasso
0,003 UBA = 1 tacchino o pollo

ART. 11 – UTILIZZO DEI PROVENTI DEL PASCOLO –

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per violazioni al presente regolamento sono devoluti alla Cassa del Comune di Tuscania ed impiegate nel rispetto della L.R. n. 39 del 28.10.2002 e dell'articolo 116, comma 5 del Regolamento Regionale n. 7/2005.

ART. 12 – SANZIONI AMMINISTRATIVE –

1) Alla violazione delle prescrizioni previste dal presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni di cui alla L.R. n. 39/2002, del Reg. Reg. n. 7/2005 e della L.R. n. 29/1987;

2) Per la violazione dell'art. 9, comma 1, lettere C) ed M) è previsto, oltre al pagamento del prezzo di fida aumentato del quadruplo, l'allontanamento definitivo dalla fida previo pagamento dei costi della riparazione del danno causato.

ART. 13 – PROCEDURA SANZIONATORIA –

1. Salvo per i reati previsti dal Codice Penale per i quali si provvede a dare notizia di reato all'Autorità giudiziaria, alle sanzioni di cui all'art. 12 si applicano i principi e le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e alla L.R. n. 30/1994.

2. Il Responsabile del Comando di Polizia Locale viene individuato quale autorità competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

3. Le sanzioni di cui all'art. 12 previste da norme statali e regionali si intendono modificate nel caso intervengano relative modifiche o integrazioni alle citate norme. Mentre le restanti potranno essere modificate con atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART. 14 – PRESCRIZIONI NON PREVISTE –

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle "Prescrizioni di massima forestale" e a tutte le leggi nazionale e regionali in materia di difesa del suolo e sanitaria.

ART. 15 – CONTROLLI –

1. Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

ART. 16 – PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE –

1. Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche apportate successivamente, è adottato, approvato e pubblicato secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti comunali. Ogni precedente disposizione in materia si intende

abrogata.

2. Copia del regolamento per la disciplina del diritto di uso civico della fida pascolo aggiornato con le modifiche apportate è trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Tuscania ed al Comando Stazione Carabinieri di Tuscania.

3. Il Regolamento così modificato entra in vigore, ai sensi dell'art. 124 del TUEL (D.lgs 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.